Pubblicato il 25/03/2019

N.00219 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 00164/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2019, proposto da Associazione Politea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato regionale istruzione e formazione professionale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge in Palermo, via Villareale n. 6;

Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Commissione di istruttoria e valutazione nominata con provvedimenti prott. n. 42723 del 27.07.2016, n. 43849 del 02.08.2 non costituiti in giudizio;

nei confronti

Aram, Società Cooperativa Isvire, Enaip Enna, Strec Società Consortile a

responsabilità limitata, Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A Sicilia, Anapia – Palermo, En.Aip- Palermo, Ted Formazione Professionale, Ce.S.A.M, I.D.E.A, Form Azione Europea non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01626/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato regionale istruzione e formazione professionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'avv. Daniele Piazza su delega dell'avv. Girolamo Rubino e l'avv. dello Stato Fabio Caserta;

Visto l'appello cautelare n. 164/2019 rivolto contro la sentenza del Tar Palermo 16/07/2018 n. 1626;
Ritenuto che è prioritario, prima di ogni altra decisione integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati;
Ritenuto, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari;
Rilevato che l'atto di appello risulta già notificato all'Amministrazione (Assessorato regionale dell'istruzione della formazione professionale; Commissione istruttoria e valutazione; Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale) resistente e a tredici controinteressati mediante PEC spedita in data 18.2.2019;

Visti gli artt. 39, c. 2, 41, c. 4 e 52, c. 2 c.p.a., nonché gli artt. 150 e 151 c.p.c.;

Ritenuto che dalle citate disposizioni si evince che al fine della notifica per pubblici proclami nel processo amministrativo occorrano i seguenti adempimenti:

a) il deposito di copia integrale dell'atto da notificare presso la casa comunale del Comune di sede del giudice che autorizza la notifica, nella specie presso il Comune di Palermo;

b) l'inserzione di estratto dell'atto da notificare contenente le conclusioni del ricorso e una sintesi dei motivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, e in via eventuale, in luogo del soppresso FAL, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

c) laddove viene espressamente chiesta dalla parte la notifica "per pubblici proclami" non può ritenersi disapplicabile l'art. 150 c. 3, c.p.c., che è espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, c. 4 e dell'art. 39 c. 2, c.p.a.; né la disapplicazione dell'art. 150, c. 3, c.p.c. può trovare fondamento nell'art. 52 c.p.a., in quanto l'art. 52 c.p.a. non riguarda la notifica per pubblici proclami, bensì le forme speciali di notificazione ordinate dal giudice (Cons. St., V, 6.4.2017 n. 453, d.p.; Id., V, 23.1.2018 n. 102, d.p.; Id., VI, 27.10.2017 n. 4692; Id., III, 16.6.2017 nn. 820 e 821, d.p.; Id., III, 9.6.2017 n. 775, d.p.; Id., V, 6.4.2017 n. 453; v. inoltre Cons. St., IV, 20.2.2018 n. 191, 16.2.2018 n. 189, 31.7.2017 n. 3257, che non sembrano escludere la pubblicazione in GURI ma solo aggiungere la forma ulteriore di pubblicità su sito *web*);

d) la notifica nelle forme ordinarie ai destinatari che il giudice eventualmente individui;

e) le eventuali ulteriori modalità di pubblicità ritenute congrue del giudice;

f) l'assegnazione di un congruo termine per gli adempimenti prescritti.

La trattazione della causa viene rinviata all'udienza camerale dell'8 maggio 2019.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza l'appellante alla notifica per pubblici proclami del ricorso in appello avverso l'ordinanza del TAR per la Sicilia, sede di Palermo, n. 1626/2018.

La notifica per pubblici proclami è autorizzata con le seguenti modalità.

1) La notificazione avverrà mediante deposito nella casa comunale del Comune di Palermo e mediante pubblicazione sul sito *web-home* page dell'Assessorato regionale istruzione e formazione professionale e avrà ad oggetto i seguenti atti:

a) copia dell'atto di appello;

b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione utile o non utile;

c) copia della presente ordinanza;

d) indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (colonna di destra del sito: attività istituzionale -> Consiglio di giustizia amministrativa -> attività giurisdizionale -> ricorsi).

2) L'Assessorato regionale istruzione e formazione professionale provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web entro due giorni lavorativi dalla consegna del ricorso, e non rimuoverà dall'*home page* del proprio sito il ricorso e l'elenco dei controinteressati sino alla pubblicazione del provvedimento che definirà il presente appello cautelare.

3) Un estratto dell'atto di appello contenente le conclusioni del ricorso e una sintesi dei motivi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i soggetti inclusi in graduatoria in posizione utile o non utile andrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente alla indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (colonna di destra del sito: attività istituzionale -> Consiglio di giustizia amministrativa -> attività giurisdizionale -> ricorsi).

Per tali adempimenti si assegna il termine di giorni quindici decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza (entro tale termine dovranno essersi perfezionati la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato e il deposito nella casa comunale, nonché la consegna alla GURI attestata da ricevuta) mentre dell'avvenuto adempimento deve essere depositata attestazione, a cura della parte ricorrente, nei successivi quindici giorni.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio dell'8 maggio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Giuseppe Verde	**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO